



COPIA

COMUNE DI PROCENO (Provincia di Viterbo)

Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 37 del 26/07/2021

Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento TARI.-

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 19.30 in videoconferenza, convocato con regolari avvisi, si è riunito il Consiglio comunale in seduta per trattare gli affari iscritti nell'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il signor Pellegrini Cinzia - Sindaco

Il Presidente incarica il Segretario di fare l'appello nominale, che dà il seguente risultato:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Pellegrini Cinzia	Sindaco	s	
Pinzi Roberto	Vicesindaco	s	
Santoni Franco	Consigliere		s
Pifferi Alessandro	Assessore	s	
Gobbi Deborah	consigliere	s	
Lombardelli Adio	consigliere		s
Santoni Laura	consigliere	s	
Masini Giordano	consigliere	s	
Battistoni Francesco	consigliere		s
Donatelli Irene	consigliere		s
Barbini Annamaria	Consigliere		s

Presenti 6

Assenti 5

Partecipa il sottoscritto Segretario del Comune Dott. Mariosante Tramontana incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la discussione in seduta degli affari iscritti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

CONSIDERATO CHE l'articolo 30 comma 5 del decreto Legge n.41 del 22 marzo 2021, come modificato dal DL 30.06.2021 n.99, dispone *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021.”*

RICHIAMATO il regolamento Tari approvato con deliberazione n.19 del 21.07.2020;

VISTI i commi 8 e 9 dell'art. 1 del Dlgs 116/2020 che hanno modificato l'articolo 183 del Dlgs 152/2006 in attuazione di quanto introdotto dall'art. 1, paragrafo 3, della direttiva UE 851/2018 prevedendo una nuova classificazione dei rifiuti;

VISTO il comma 12 dell'articolo 3 del Dlgs 116/2020 che ha modificato il comma 10 dell'articolo 238 del Dlgs 152/2006 prevedendo la possibilità per le utenze non domestiche di

- a) usufruire della esclusione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico;
- b) effettuare la scelta non servirsi del servizio pubblico per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani

RITENUTO quindi necessario modificare il Regolamento TARI come segue:

il testo dell'articolo 2 è sostituito come segue:

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;

- c) *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;*
- d) *i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
- e) *i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;*
- f) *i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;*
- g) *I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.*

3. *Sono rifiuti speciali:*

- a) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;*
- b) *i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;*
- c) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;*
- d) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;*
- e) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;*
- f) *i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;*
- g) *i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;*
- h) *i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;*
- i) *i veicoli fuori uso.*

4. *Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.*

All'articolo 5 comma 1 è aggiunta la lettera i):

l) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

L'articolo 7 è modificato come segue:

ART. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI– ESCLUSIONI E RIDUZIONI SUPERFICIE

1. Per le utenze non domestiche, nella determinazione della superficie tassabile dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI, non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono in particolare soggetti alla TARI:

- a) *le superfici degli immobili agricoli strumentali, aventi i requisiti di ruralità certificati dall'Agenzia del Territorio, ed effettivamente utilizzati per lo svolgimento delle attività agricole ed agroalimentari ai sensi dell'art. 2135 del C.C., quali:*
 - *le superfici agricole adibite all'allevamento di animali (stalle e simili);*
 - *le superfici produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura;*

- legnaie e simili.

Sono comunque da assoggettare alla TARI, le superfici di quei locali ed aree destinate alla trasformazione, commercializzazione, depositi di prodotti ottenuti dai citati cicli di lavorazione agricola.

b) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una percentuale di abbattimento pari al 30%.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.

5. Per beneficiare di quanto previsto nei commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione, le superfici da escludere o che abbiano diritto alla riduzione, allegando la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente e, se soggetto da norme statali alla sua presentazione, il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) riferito all'anno precedente.

Il testo dell'Articolo 8 è sostituito come segue:

ART. 8 RIFIUTI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

a) *Le utenze non domestiche che usufruiscono del servizio pubblico e che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti di cui al comma 2 lettera b) dell'articolo 2 bis del presente regolamento, hanno diritto ad una riduzione determinata come segue:*

- *Se presente quota variabile nella determinazione delle tariffe la percentuale di riduzione viene calcolata secondo la seguente formula:*

Riduzione % = $KGR/KGT \times 100$, dove KGR è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio, KGT è la produzione teorica di rifiuti, con $KGT = Kd \times Sup$ con Kd - coefficiente di produttività applicato all'utenza nel calcolo della quota variabile e Sup superficie di riferimento.

- *Se non presente la quota variabile nella determinazione delle tariffe (tariffa monomia) la percentuale di riduzione viene calcolata secondo la seguente formula:*

Riduzione % = $KGR/KGT \times 100 \times Percqv$, dove KGR è la quantità documentata in kg di rifiuti urbani avviati al riciclaggio, KGT è la produzione teorica di rifiuti, con $KGT = Kd \times Sup$ con Kd - coefficiente di produttività di cui al Dpr 158/1999 allegato 1 tabella 3b colonna min., Sup superficie di riferimento e PercQv la percentuale della quota variabile risultante nel PEF

b) *Le utenze non domestiche che provvedono al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti e effettuano la scelta di conferire al di fuori del servizio pubblico ai sensi del comma 12 dell'articolo 3 del Dlgs 116/2020, in autonomia o tramite soggetti abilitati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa se prevista nella*

determinazione della tariffa o, se non prevista, ad una riduzione pari alla percentuale della quota variabile risultante nel PEF;

- c) Per comunicare la scelta di cui alle lettere a) e b), l'utente è tenuto alla presentazione entro il 30 giugno della dichiarazione di cui all'articolo 20 corredata di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la data di inizio, la durata del periodo per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, da comunicare al Comune medesimo entro il 30 giugno dell'anno precedente dall'anno di applicazione, fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte.

Modificare il comma 1 dell'articolo 17 come segue:

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

Le parole "rifiuti assimilati" e "rifiuti assimilati agli urbani" sono eliminate, ove presenti, in tutti gli articoli del Regolamento

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio Tributi, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art.42 T.U. leggi ordinamento enti locali approvato con D.Lgs.267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

Con voti favorevoli n.6. Contrari n.0, astenuti n.0, su n.6 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE le modifiche al Regolamento TARI approvato con delibera del Consiglio Comunale n.19 del 21.07.2020 come indicate in premessa

DI PUBBLICARE il regolamento integrale comprensivo delle modifiche di cui al presente atto sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione dal seguente esito: favorevoli n.6, contrari n.0, astenuti n.0, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del TUEL.-

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile del servizio
F.to Pifferi Alessandro

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1 del Dlgs 267/2000
Il Responsabile di Ragioneria
F.to Pifferi Alessandro

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

*F.to Il Presidente
Pellegrini Cinzia*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **02/08/2021** al **17/08/2021** al n. **416** del Registro delle Pubblicazioni

Proceno li 02/08/2021
L'Incaricato

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/08/2021 essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on line

Proceno li **12/08/2021**

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dott. Mariosante Tramontana*

Li

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993